

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 14523	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	<input checked="" type="checkbox"/> Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Penal sia detentiva che pecuniaria	Penal non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: NO				
Risarcimento alla costituita parte civile: NO				
Altro: no				
Quantum: mesi due di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Palmi in data 25.06.2003.				
2° Grado: sentenza in data 16.03.2010 della Corte di Appello di Reggio Calabria che in parziale riforma dichiarava l'improcedibilità in ordine a due contravvenzioni perché estinte per prescrizione, rideterminando la pena per il residuo delitto di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di C.S., in mesi due di reclusione.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Fornito dall'imputato di una scala in vetroresina non dotata di dispositivi antisdrucchiolevoli e tiranti in acciaio, un paio di guanti e scarpe dielettriche (ma non di cinture di sicurezza provviste di cordone e moschettone) nello scendere, a causa di una propria distrazione, cadeva.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Questa Corte ha più volte ribadito che, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive e che esorbiti rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (cfr. ex multis: Sez. 4 [^] , 23.5.2007, n. 25532, Rv. 236991, e ciò ancora con la n. 15009 del 17.2.2009, Rv. 243208; n. 727 del 10.11.2009, Rv. 246695). In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (v. ex plurimis: Cass. pen. Sez. 4 [^] , n. 952 del 27.11.1996, Rv. 206990, secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore
--

che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli -e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro- o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro). E tali connotazioni non presenta certo la condotta del lavoratore del tutto prevedibile e scongiurabile.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62 c.p. n.6 e la sostituzione della pena e rinvia per nuovo giudizio sui punti indicati alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.

Note

Ai fini della sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, questa Corte si è orientata nel senso che il risarcimento, "ancorchè eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio" (Fattispecie relativa ad omicidio colposo da incidente stradale) (Sez. 4^a, n. 13870 del 6.2.2009, Rv. 243202). A fortiori, dunque, deve ritenersi che l'attenuante in questione possa operare laddove il risarcimento sia stato effettuato dal comune datore di lavoro dell'imputato e del lavoratore persona offesa.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.